

Capitolato speciale d'appalto

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI VENDIBILI IN FARMACIA PER CONTO DEL COMUNE DI SANTA MARINELLA

CIG lotto 1: 8744960947

CIG lotto 2: 8744961A1A

CIG lotto3: 8744962AED

CUP: D59J21004430004

1. OGGETTO DEL CAPITOLATO	1
2. DURATA DEL CONTRATTO, MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA	2
3. ALTRI ONERI A CARICO DEI FORNITORI AGGIUDICATARI	3
4. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	4
5. PENALITÀ	4
6. PAGAMENTI	5
7. Cessione dei crediti	5
8. Documento unico di valutazione dei rischi interferenti	5

1. OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato è relativo all'affidamento della fornitura biennale eventualmente ripetibile, senza vincolo di esclusiva, di prodotti vendibili in farmacia ed altri servizi connessi, di seguito specificati, per la farmacia comunale gestita dal Comune di Santa Marinella.

Dati identificativi del Comune di Santa Marinella:

Indirizzo: Via Cicerone, 25 - 00058 Santa Marinella (RM)

Mail: protocollosantamarinella@postecert.it

Sito: <https://www.comune.santamarinella.rm.it/>

La Farmacia comunale, utente della fornitura, è ubicata in Via Valdambrini, 89, 00058 Santa Marinella RM.

Tutti i prodotti dovranno rispondere alle norme vigenti per l'immissione in commercio.

Come indicato nel bando di gara la fornitura di prodotti è costituita da un importo complessivo presunto di acquisti per 24 mesi di € 1.400.000,00 calcolato al prezzo di acquisto e al netto dell'IVA, comprensivo dell'importo per l'eventuale periodo di sei mesi di proroga pari ad euro 280.000,00 compresa IVA così suddiviso in tre lotti:

LOTTO I CIG:8744960947

LOTTO II CIG: 8744961A1A

LOTTO III CIG: 8744962AED

NUMERO GARA:

I lotti sono così specificati:

1° lotto, pari al 50% dell'importo complessivo presunto di fornitura calcolato al prezzo di acquisto e al netto dell'IVA, pari ad € 700.000;

2° lotto, pari al 30% dell'importo complessivo presunto di fornitura calcolato al prezzo di acquisto e al netto dell'IVA, pari ad € 420.000;

3° lotto, pari al 20% dell'importo complessivo presunto di fornitura calcolato al prezzo di acquisto e al netto dell'IVA, pari ad € 280.000.

La Farmacia sopra indicata, gestita dal Comune di Santa Marinella, si impegna comunque ad acquistare almeno nella misura pari all'80% dell'importo presunto di fornitura per ciascun lotto, riservandosi la facoltà di acquistare oltre il dato presunto indicato, senza alcun limite; inoltre, s'impegna a rispettare la ripartizione dei pesi dei prodotti indicati nella tabella 1 almeno nella misura indicativa dell'80%, fermo restando che la Farmacia stesse si riserva di effettuare una quota di acquisti diretti presso le case produttrici o depositi intermedi che detengono l'esclusiva di alcuni prodotti, senza che i fornitori aggiudicatari nulla possano pretendere nei confronti dell'aggiudicante.

Nel caso in cui al termine della durata di ciascun lotto sia esaurito il quantitativo posto a base di gara, il Comune di Santa Marinella si riserva di incrementare il suddetto quantitativo, alle stesse condizioni di aggiudicazione, fino a concorrenza di un quinto dell'importo totale di ciascun lotto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016.

Il Comune di Santa Marinella e la sua farmacia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di effettuare in economia, al di fuori delle esigenze di approvvigionamento quotidiano, acquisti diretti di prodotti presso i produttori o loro depositari e in caso di prodotti "mancanti" da parte degli aggiudicatari dei singoli lotti, ad altri fornitori sino alla completa evasione dei prodotti richiesti.

2. DURATA DEL CONTRATTO, MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA

La fornitura dei prodotti avrà la durata di 24 mesi consecutivi dalla data di aggiudicazione, fatte salve le ipotesi risolutive previste nel contratto, dal 2022 al 2024.

I fornitori aggiudicatari saranno comunque tenuti all'eventuale proroga della fornitura, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, fino al subentro del nuovo contraente per la cui individuazione sarà indetta nuova gara e comunque non oltre sei mesi a norma di legge.

La prima consegna del mattino deve essere effettuata, indipendentemente dal numero dichiarato, entro e non oltre le ore 9.30 ed entro e non oltre le ore 17.00 (invernale) e 18.00 (estivo) per la prima consegna del pomeriggio ed almeno una consegna entro gli orari sopraindicati per l'apertura domenicale e/o festivi.

Solo in caso di particolari e gravi motivazioni non imputabili ai fornitori aggiudicatari e documentabili, le consegne potranno essere effettuate, previa accettazione, entro termini diversi da quelli indicati.

Le modalità di consegna, in occasione del servizio festivo e notturno, saranno concordate sulla base del contratto che il Comune di Santa Marinella sottoscriverà conformemente al presente capitolato, non implicandosi nessun onere aggiuntivo per l'azienda affidataria. I rifornimenti dovranno essere assicurati evitando difformità di fornitura rispetto ad altri distributori finali del farmaco.

I fornitori aggiudicatari si impegnano a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente alla fornitura, alla conservazione, al trasporto e alla consegna di tutti i prodotti oggetto del presente capitolato, ed il rispetto di tutte le disposizioni *pro tempore* vigenti al riguardo.

Le consegne dei prodotti si intendono effettuate soltanto dopo la sottoscrizione della necessaria documentazione da parte del Direttore della farmacia o di un suo incaricato. Prima di tale adempimento qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico dei fornitori aggiudicatari.

A seguito del controllo della merce, la segnalazione da parte del Direttore della farmacia in merito ad errori nella fornitura o alla presenza nella stessa di merce comunque invendibile, verranno inoltrate entro 72 ore dalla consegna, con diverse modalità concordate a livello contrattuale.

I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite software gestionale compatibile con il programma attualmente in uso presso la farmacia gestita dal Comune di Santa Marinella (farmagest) , ovvero, in caso di malfunzionamento dello stesso, comunicazioni telefoniche dell'intero rapporto dell'ordine, con indicazione immediata da parte del fornitore aggiudicatario dei prodotti mancanti.

Tale informazione dovrà essere altresì disponibile in via telematica indipendentemente dalla trasmissione dell'ordine.

In particolare, sia per il collegamento informatico sia per quello telematico sia, infine, per quello diretto con gli operatori, il servizio di assistenza dovrà essere dimensionato per assicurare alle farmacie una risposta entro un tempo massimo di cinque minuti.

3. ALTRI ONERI A CARICO DEI FORNITORI AGGIUDICATARI

I fornitori aggiudicatari, dovranno ritirare o sostituire entro 30 gg dalla consegna i prodotti erroneamente consegnati.

I prodotti erroneamente ordinati dalla farmacia potranno essere resi all'aggiudicatario del lotto, con riferimento al DDT, entro 90 giorni dall'arrivo in farmacia.

Oltre a tali ordinari ritiri o resi, l'aggiudicatario dovrà provvedere, almeno due volte l'anno, al ritiro dei prodotti non movimentati in giacenza presso la farmacia, con un periodo di validità residuo non inferiore a otto mesi per un valore massimo annuale del 2 per mille del rispettivo fatturato di acquisto dei prodotti al netto dell'IVA.

Il relativo accredito sarà fatto ai prezzi di acquisto di cui al vigente contratto di fornitura. Tale accredito dovrà essere effettuato inderogabilmente entro 120 gg, nell'ipotesi in cui tale termine non venga rispettato, il Comune di Santa Marinella avrà la facoltà di fatturare i prodotti restituiti all'aggiudicatario alle condizioni di cui al contratto di fornitura, compensando l'importo fatturato in fase di pagamento delle fatture di acquisto.

I fornitori aggiudicatari dovranno:

1. fornire il supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche del gestore, ciò al fine di consentire il regolare pagamento delle fatture;
2. rendere disponibile a video il prezzo di cessione valido in tempo reale di tutti quei prodotti i cui prezzi di vendita al pubblico non sono gestiti dalla banca dati Federfarma;
3. inviare con tempestività tutte le informazioni relative a variazioni di prezzo, nuovi prodotti in commercio, con relative schede tecniche ed ogni altra informazione utile alla corretta gestione del rapporto contrattuale e commerciale dei prodotti;
4. applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto della fornitura, effettuate dal distributore verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando l'extra sconto rispetto a quello contrattuale;
5. comunicare, con congruo preavviso, a ciascuna farmacia, i prodotti oggetto di offerte speciali mensili, vendite straordinarie e/o campagne promozionali e/o stagionali;
6. mettere a disposizione della farmacia materiale divulgativo e pubblicitario, campioni

gratuiti da distribuire al pubblico, cartelli, opuscoli, espositori e tutto ciò che possa risultare utile e di supporto alla vendita. Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione;

7. con cadenza mensile, dall'inizio del rapporto contrattuale ed entro il giorno 10 di ciascun mese, l'aggiudicatario dovrà inviare al Comune di Santa Marinella apposito prospetto riportante i seguenti dati: target di fornitura posto a base del contratto; quantitativi ordinati e consegnati ripartiti per le categorie merceologiche di cui al punto 1; sconti medi d'acquisto delle singole categorie merceologiche di cui al punto 1 e per classificazione "Degrassi"; eventuali scostamenti;

4. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta in conformità al modello facsimile allegato al Disciplinare di gara e dovrà indicare lo sconto in percentuale per i prodotti che concorrerà alla determinazione, sulla base di pesi (già indicata nel Capo 4 del Disciplinare di gara), dello sconto medio ponderato utile esclusivamente ai fini dell'aggiudicazione.

Gli sconti indicati in sede di offerta si intendono riferiti ai listini ASSOFARM vigenti al momento della fornitura.

Non si procederà all'aggiudicazione in presenza di uno sconto inferiore a quello minimo vigente (30,35% + eventuali sconti temporanei previsti per legge per i medicinali concedibili SSN e 30,35% per i medicinali non concedibili SSN).

I fornitori dovranno rendere disponibile, ai fini dell'ordine, la documentazione contenente la specifica merceologica dei beni forniti. In sede di fatturazione tutti i prodotti forniti dovranno avere la specifica del prezzo di listino e lo sconto applicato (salvo OTC, SOP e gli altri prodotti per i quali sarà specificato solo il prezzo di cessione), nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura distinto per tipologia merceologica.

Per i farmaci inseriti nella lista della DPC l'aggio a carico del fornitore è quello previsto dall'accordo siglato tra Regione Lazio, farmacie pubbliche e farmacie private in data 29 luglio 2016.

5. PENALITÀ

Al verificarsi delle seguenti situazioni:

1. forniture non effettuate nel giorno stabilito e forniture effettuate ripetutamente in ritardo, ferma restando la facoltà della farmacia gestita dal Comune di Santa Marinella di provvedere all'approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato; in tali casi saranno addebitati al fornitore aggiudicatario, oltre alle penali di cui alla successiva lettera A, le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;
2. mancata fornitura del supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche del Comune di Santa Marinella (se richiesti);
3. mancata applicazione degli sconti offerti in gara;
4. mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del relativo D.D.T;
5. fornitura di prodotti con data di scadenza inferiore a 60 giorni o revocati o comunque invendibili;
6. per forniture non effettuate nel giorno stabilito nell'offerta e forniture effettuate in ritardo di 2 (due) ore.

saranno applicate le penalità qui di seguito indicate, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere comunque documentate esaurientemente al Comune di Santa Marinella:

- a) Per il punto 1 si applicherà una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni mancata fornitura nel giorno stabilito. Nel caso di forniture effettuate frequentemente in ritardo, qualora il fornitore informato non provveda ad adeguare l'orario della consegna al rapporto contrattuale entro 10 giorni dalla segnalazione verrà applicata un'ulteriore penale di € 20,00 (venti/00) per ogni ritardo segnalato.
- b) Per il punto 2, decorsi tre mesi dalla richiesta della fornitura del supporto informatico, sarà addebitato l'importo di € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun mese di mancata fornitura
- c) Per i punti 3 e 4 il Comune di Santa Marinella, oltre ad avere la facoltà di trattenere l'importo relativo allo sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo, applicherà una penale in misura pari al 30% dell'importo dello stesso sconto non applicato o delle note di credito non emesse. La suddetta penale non si applicherà qualora, a seguito di segnalazione, il fornitore provveda ad adeguare gli sconti e l'emissione delle relative note di credito entro 60 giorni dalla segnalazione.
- d) per il punto 6), ferma restando la facoltà del Comune di Santa Marinella. di provvedere all'approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato, sarà applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni mancata o ritardata fornitura e saranno altresì addebitate al fornitore le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;
- e) per il punto 5), fermo restando il diritto del Comune di Santa Marinella alla resa del prodotto, verrà addebitata una penale pari a € 10,00 (Euro dieci/00) per ogni prodotto erroneamente consegnato;

La penale comunque non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare annuale della fornitura di ciascuna azienda mandante. Tale condizione costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'applicazione delle penalità potrà avvenire, in funzione dell'ammontare delle stesse, escutendo la garanzia prestata a titolo di cauzione qualora il fornitore, dopo la notifica dell'applicazione di penali, non proceda all'emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata, ovvero emettendo apposita nota di debito. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all'emissione della suddetta nota di credito, ovvero trattenendo l'importo indicato nella nota di debito.

6. PAGAMENTI

È previsto che i pagamenti siano effettuati a sessanta giorni fine mese data fattura, con riepilogo mensile.

Modalità di pagamento e fatturazione saranno specificati nei contratti da stipulare con le ditte aggiudicatrici.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, gli aggiudicatari dovranno comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

7. Cessione dei crediti

La cessione dei crediti e le procure potranno essere effettuate dai fornitori nei limiti ed alle condizioni di legge di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, previa comunicazione scritta all'azienda.

8. Documento unico di valutazione dei rischi interferenti

Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza (art. 26 D.lgs. n.81/2008), in base alla quale anche negli appalti di forniture e servizi è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che nella presente fattispecie, trattandosi di mera fornitura senza installazione, ed effettuate le opportune valutazioni, si ritiene non vi siano rischi da interferenze e quindi si esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, così come specificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 3 del 05/03/08.

Resta inteso che per le imprese risultate affidatarie rimane immutato l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione per gli oneri di sicurezza e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all'esercizio dell'attività svolta.